

Link alla norma codice terzo settore

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117~art3

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)

Note: **Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017**

Titolo IX

TITOLI DI SOLIDARIETA' DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE

Art. 77

Titoli di solidarieta'

1. Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attivita' di cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, iscritti al Registro di cui all'articolo 45, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito «emittenti» o, singolarmente, l'«emittente», possono emettere specifici «titoli di solidarieta'», di seguito «titoli», su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento.
(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)
2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonche' certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.
(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)
3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relative disposizioni attuative. Per i certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)
4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36 mesi,

possono essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli. I certificati di deposito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli.

Gli emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento secondo le modalità indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

5. Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalità, una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o più enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il sostegno di attività di cui all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalità. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare agli emittenti spetta il credito d'imposta di cui al comma 10.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

6. Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale erogazione liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo 5.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

7. Salvo quanto previsto al comma 5, il rispetto da parte degli emittenti della previsione di cui al comma 6 è condizione necessaria per l'applicazione dei commi da 8 a 13.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

8. I titoli di solidarietà non rilevano

ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB

e da quest'ultima determinate ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

9. Gli interessi,

i premi ed ogni altro provento

di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917

e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto, relativi ai titoli,

sono soggetti al regime fiscale

previsto per i medesimi redditi

relativi a titoli ed altre obbligazioni

di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

10. Agli emittenti e' riconosciuto

un credito d'imposta pari al 50 per cento

delle erogazioni liberali in danaro di cui al comma 5

effettuate a favore degli enti del Terzo settore.

Tale credito d'imposta non e' cumulabile con altre agevolazioni tributarie

previste con riferimento alle erogazioni liberali,

e' utilizzabile tramite compensazione

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

Al credito d'imposta di cui al presente articolo

non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(Nota art. 101 comma 10. L'efficacia delle disposizioni

di cui agli articoli

77, comma 10, 80 e 86

e' subordinata,

ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3,

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

all'autorizzazione della Commissione europea,

richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

11. I titoli non rilevano ai fini della previsione

di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario

di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

13. I titoli non rilevano

ai fini della determinazione dell'imposta di bollo

dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli,

di cui alla nota 2-ter dell'allegato A - Tariffa (Parte I),

al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

entro il 31 marzo di ogni anno,

il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell'anno precedente,
le erogazioni liberali impegnate a favore degli Enti di cui al comma 1
e gli importi erogati ai sensi del comma 5 del presente articolo
specificando l'Ente beneficiario
e le iniziative sostenute e gli importi impiegati
di cui al comma 6 specificando le iniziative oggetto di finanziamento.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

**15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al
presente articolo.**

(Nota. Art. 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)

Art. 78

Regime fiscale del Social Lending

1. I gestori dei portali on line
che svolgono attivita' di social lending,
finalizzato al finanziamento e al sostegno delle attivita' di cui all'articolo 5,
operano, sugli importi percepiti a titolo di remunerazione
dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali,
una ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
secondo le previsioni dell'articolo 26, comma 4
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

2. Gli importi percepiti, a titolo di remunerazione,
dai soggetti che, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa,
prestano fondi attraverso i portali di cui al comma 1,
costituiscono redditi di capitale
ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)

**3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al
presente articolo.**

(Nota. Art. 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)